

AVVISO DI CHIARIMENTI n° 1

Quesiti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo, Via Cinthia, Napoli. CIG. 6879183166.

Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riportano nel seguito, con le risposte a cura dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

Quesito n° 1)

In riferimento alla gara in oggetto, volevamo sapere se possedendo la categoria OG1 CL. IV BIS, OG11 CL.III e OS30 CL.III /BIS - potevamo partecipare (categoria OG11 a copertura della categoria OS3) ...omissis...

Risposta al Quesito n° 1)

Sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 207/2010, nella categoria generale OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Pertanto, si.

Quesito n° 2)

La scrivete Società ai fini della partecipazione alla gara in oggetto siamo a chiedere essendo noi attestato con la categoria SOA OG 1 classifica III, Volevamo sapere se le categorie in dicte OS3 ed OS30 possono essere sostituite co la categoria OG 11 classifica III per una Formazione in ATI.

Risposta al Quesito n° 2)

In riferimento alla possibilità di sostituire con la categoria OG11 le categorie OS3 e OS30, SI. Confronta anche risposta al quesito n° 1.

Per i requisiti di partecipazione nel caso in cui il concorrente si presenti in ATI, si rinvia a quanto riportato all'art. 2 dell'Elaborato "*Norme di Gara*" (pagg. 3 e 4).

Quesito n° 3)

PREMESSO

Che la società sopra indicata ha intenzione di partecipare in ATI alla gara in oggetto con la seguente composizione:

- capogruppo è in possesso della OG1 IV e OG11 in I.
- mandante è in possesso della OG11 I e OS30 in I.

CIÒ PREMESSO

chiedo se la categoria OS3 può essere sostituita dalla OG11.

Risposta al Quesito n° 3)

Si. Si veda risposta al quesito n° 1.

Quesito n° 4)

Essendo interessati a partecipare alla Gara 5/L/2016 - MSA00.1602L - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di piano presso gli edifici 1 - 2 - 3 - 5a - 6 - 8a, del Complesso Universitario di Monte S. Angelo, la scrivente chiede se e possibile partecipare avendo come categoria la OG 11 I e non essendo in possesso delle categorie richieste OS 3 e OS 30.

Risposta al Quesito n° 4)

No, in quanto la categoria OG 11 classifica I non copre la somma degli importi richiesti per le lavorazioni specialistiche OS3 e OS30. In assenza di specifica qualificazione per entrambe le lavorazioni specialistiche, sono ammesse alla gara le imprese qualificate ai sensi del DPR 207/2010, nella categoria generale OG 11 per la classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specialistiche OS 30 e OS 3 che si intende assumere.

Quesito n° 5)

Chiediamo gentilezza di maggiori informazioni riguardo alla partecipazione alla gara in oggetto, in ATI con un'altra azienda; vorremmo sapere se per la partecipazione alla gara sia idonea parteciparvi con la categoria OG11 cl. II (in nostro possesso) anzichè della categoria OS 3 cl. II come dall'elaborato "Norme di Gara".

Risposta al Quesito n° 5)

In riferimento alla possibilità di sostituire con la categoria OG11 cl II la categoria OS3 cl II, si. Confronta anche risposta al quesito n° 1.
Per i requisiti di partecipazione nel caso in cui il concorrente si presenti in ATI, si rinvia a quanto riportato all'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" (pagg. 3 e 4).

Quesito n° 6)

In riferimento alla gara 5/L/2016 - MSA00.1602L CIG 6879183166 per i lavori servizi igienici ai vari livelli presso Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo Via Cinthia, NApoli, si richiede, essendo interessati a parteciparvi e facendo presente alla Sv che lo scrivente è in possesso delle Categorie OG1 IV - OG11 I ,Se è possibile parteciparvi con la sussistenza dell'OG11 per le categorie OS3 - OS30?.

*QUALORA SIA POSITIVO se si puo' partecipare alla stessa in una delle seguenti modalità?:
categorie richieste dal BANDO OG1 IIIbis - OS 3 II - OS 30 I*

1) essendo in possesso della categoria OG1 IV E OG11 I ricoprire OG1IIIbis e OS30 I E subappaltare la categoria OS3 IN TOTO, OPPURE 2) FORMARE UN ATI MISTA: CATEGORIE OG1 III bis - OS30 I (IL SOTTOSCRITTO) E OS3 II (IL SOTTOSCRITTO 30% - IMPRESA QUALIFICATA.

Risposta al Quesito n° 6)

Si veda risposta al quesito n° 11.

No subappalto OS3 *in toto*.

Per i requisiti di partecipazione nel caso in cui il concorrente si presenti in ATI, si rinvia a quanto riportato all'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" (pagg. 3 e 4).

Quesito n° 7)

In riferimento alla gara in oggetto Vi chiediamo se possiamo partecipare con la seguente certificazione SOA per le seguenti categorie:

*OG1 V
OG3 V
OG6 III
OG10 II
OG11 I
OS8 II*

Risposta al Quesito n° 7)

No.

Quesito n° 8)

Con la presente si chiede se per la categoria OS3 CLASSIFICA II - POSSO partecipare essendo in possesso della categoria OG11 CLASSICA II?

Risposta al Quesito n° 8)

Si, fermo il possesso della qualificazione nella categoria prevalente.

Quesito n° 9)

Codesta Impresa intende partecipare alla gara in oggetto nella seguente ATI:

*OG1 CLASS. III
OG1 CLASS.II
OG11 CLASS. II*

*subappaltando la categoria OS30 e coprendo la categoria OS3 class. II con la OG11 class. II.
Si chiede se è possibile partecipare in questa maniera.*

Risposta al Quesito n° 9)

Si, per i requisiti di partecipazione nel caso in cui il concorrente si presenti in ATI, si rinvia comunque a quanto riportato all'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" (pagg. 3 e 4).

Quesito n° 10)

La sottoscritta impresa ...omissis..., chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto in A.T.I. così composta:

*Impresa Capogruppo categoria OG1 classifica III BIS e categoria OG11 classifica I
Impresa Associata categoria OG1 classifica III BIS e categoria OG11 classifica I*

Risposta al Quesito n° 10)

No, confronta risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 11)

Con la presente, si chiede la rettifica integrativa del bando e/o disciplinare di gara dei lavori in oggetto indicati per la previsione di partecipazione all'appalto mediante il principio dell'assorbimento della Categoria OG11, ai sensi ed effetti del DPR 207/2010 art.79 comma 16, del

*principio di “favor participationis”, del parere ANAC n.202 del 05/12/2012, ed in merito ad ogni altra giurisprudenza che ha chiarito definitivamente la presente questione. Tale parere riguarda la legittimità dell'esclusione dalla gara di un'impresa che, pur essendo in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classe II, non è risultata qualificata nella categoria prevalente specialistica OS30, classifica II richiesta dal bando in ragione delle peculiarità tecniche dei lavori da effettuare. Con determinazione n. 8/2002 e con pareri n. 122/2007, n. 150/2008, n. 87 e 207/2010, n. 84/2012, l'ANAC ha chiarito che **il principio dell'assorbimento trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.** Infatti, l'art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta. Si tratta, con evidenza, di una norma regolamentare cogente ed immediatamente applicabile alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, che è destinata a prevalere sui bandi di gara eventualmente difformi e che codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11, attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva. Lo stesso comma regolamenta, poi, i presupposti per il rilascio dell'attestazione SOA nella categoria OG11 (richiedendo la verifica di percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate), le modalità di compilazione dei certificati di esecuzione lavori per la categoria OG11 e le condizioni minime affinché un insieme di lavorazioni possa essere definito, nella progettazione e nel bando di gara, come appartenente alla categoria OG11 (dettando, anche qui, percentuali minime per ciascuna delle categorie di opere specializzate). Ritiene, pertanto, il Consiglio che, come testualmente affermato dalla norma citata, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. **Conseguentemente il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, in quanto comprensiva delle categorie specialistiche sopra richiamate, può concorrere alle gare nelle quali è richiesto il possesso di una delle attestazioni specialistiche previste, purché posseduta in percentuale pari a quella richiesta. Ne deriva che la qualificazione OG11, pur non assorbendo interamente le qualificazioni specializzate, le comprende nelle percentuali possedute.** La prevalente giurisprudenza amministrativa, condividendo gli indirizzi formulati da questa Autorità, è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901). Peraltro, la stessa amministrazione fa espresso riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 07 marzo 2011, n. 1422 che *contra se* stabilisce che “Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. le imprese qualificate nella categoria OG11 possono legittimamente partecipare alla procedura elettiva anche se non in possesso delle categorie specialistiche OS3 e OS30, pur richieste dal bando”. Discende da quanto osservato che la ditta non poteva essere esclusa dalla gara per il mancato possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS30, classifica I (fino a 258.000 euro). L'impresa infatti, essendo qualificata in OG11 classifica II e potendo quindi eseguire lavorazioni in detta categoria per un importo fino a 516.000 euro, ben poteva in virtù del principio dell'assorbimento codificato all'art. 79, comma 16 del Regolamento, eseguire le lavorazioni di minore importo rientranti nella categoria OS30 classifica I. Conseguentemente l'esclusione deve essere considerata illegittima.*

Risposta al Quesito n° 11)

Sono ammesse alla gara le imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 207/2010, nella categoria generale OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta. In assenza di specifica qualificazione per entrambe le lavorazioni specialistiche, sono ammesse alla gara le imprese qualificate ai sensi del DPR 207/2010, nella categoria generale OG 11 per la classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specialistiche OS 30 e OS 3 che si intende assumere.

Quesito n° 12)

Con la presente, la scrivente Ditta, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, chiede chiarimento in merito alle Categorie OS3 - OS30, è possibile partecipare in A.T.I. con categoria OG1 class. III e OG11 class. IIIBIS?

Risposta al Quesito n° 12)

SI, con applicazione dell'art. 61. co. 2 del D.P.R. n° 207 del 2010 in ordine alla prevalente. Per i requisiti di partecipazione nel caso in cui il concorrente si presenti in ATI, si rinvia comunque a quanto riportato all'art. 2 dell'Elaborato "Norme di Gara" (pagg. 3 e 4).

Quesito n° 13)

Con la presente si chiede se è possibile partecipare con la categoria OG11 in sostituzione della categoria OS3 - OS30

Risposta al Quesito n° 13)

Si veda risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 14)

Essendo la scrivente impresa intenzionata a partecipare...omissis...Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di piano presso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del Complesso Universitario in Monte Sant'Angelo, Via Cinthia, Napoli. Scaricata tutta la documentazione di gara dal portale dell'università i file denominati Bando, non riesco a leggerli in quanto ogni qualvolta cerco di aprirli con Dike6, danno l'errore: "Attenzione: non è stato possibile salvare il file nella cartella temporanea! si chiede, gentilmente e nel limite del possibile, se possono essere spediti anche non firmati digitalmente al seguente indirizzo mail...omissis...OPPURE...omissis...oppure caricati nuovi file sullo stesso sito.

Risposta al Quesito n° 14)

Si evidenzia che i files denominati Bando sono visualizzabili e scaricabili al seguente link <http://www.unina.it/-/13522696-5-1-2016>, sia in formato PDF con le generalità del sottoscrittore indicate in calce, sia in formato P7m, sottoscritto digitalmente. Ad ogni modo si ricorda che, come riportato a pag. 28 dell'Elaborato "Norme di Gara", qualora uno o più dei documenti di gara non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e Trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

Quesito n° 15)

Relativamente alla gara indicata in oggetto, per la quale vengono richieste le categorie OS3 ed OS30 la scrivente impresa chiede se è possibile partecipare alla gara indicata in oggetto, con la categoria OG11.

Risposta al Quesito n° 15)

Si veda risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 16)

Con la presente si intende porre il seguente quesito. La procedura in oggetto, ai fini della partecipazione, prevede le seguenti categorie di lavorazioni:

- *OG1 class. IIIbis*
- *OS3 class. II*
- *OS30 class. I*

Per quanto concerne le categorie scorporate OS3 - OS30, si chiede se è fattibile la previsione di partecipare a copertura delle suddette categorie scorporabili mediante la categoria (posseduta da impresa mandante in

A.T.I.) OG11 class. III-bis, ove la stessa categoria di opere generali OG11 prevede la possibilità, in base al cosiddetto principio dell'assorbimento della cat. OG11 (ex art. 79 c.16 DPR 207/2010), di partecipare a gare che prevedono una o più categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30).

Risposta al Quesito n° 16)

Si.

Quesito n° 17)

Con la presente si intende chiedere il seguente quesito. In riferimento alle categorie e classifiche previste di cui alla tabella indicata nel documento Norme di gara - art. 1; la scrivente impresa chiede di poter partecipare alla procedura in oggetto con le seguenti categorie e classifiche possedute :

- *OG1 III° (In virtù del previsto incremento premiante 20% di cui all' art. 61 comma 2 DPR 207/2010)*
- *OG11 III°-bis (A copertura delle categorie scorporabili previste in fase di partecipazione OS3-OS30, ai sensi del cosiddetto principio dell' assorbimento della cat. OG11 (ex art. 79 c.16 DPR 207/2010)*

Risposta al Quesito n° 17)

Si. Si veda risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 18)

In riferimento alla gara in oggetto la scrivente chiede se è ammesso il principio di assorbimento delle categorie OS3 - OS30 con la categoria OG11.

Risposta al Quesito n° 18)

Si veda risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 19)

Con la presente si intende porre il seguente quesito. La procedura in oggetto, ai fini della partecipazione, prevede le seguenti categorie di lavorazioni:

- *OG1 class. IIIbis*
- *OS3 class. II*
- *OS30 class. I*

Per quanto concerne le categorie scorporate OS3 - OS30, si chiede se è fattibile la previsione di partecipare a copertura delle suddette categorie scorporabili mediante la categoria (posseduta da impresa mandante in A.T.I.) OG11 class. III-bis, ove la stessa categoria di opere generali OG11 prevede la possibilità, in base al cosiddetto principio dell'assorbimento della cat. OG11 (ex art. 79 c.16 DPR 207/2010), di partecipare a gare che prevedono una o più categorie impiantistiche (OS3, OS5, OS28, OS30).

Risposta al Quesito n° 19)

Si. Si veda risposta al quesito n° 11.

Quesito n° 20)

Relativamente alla gara indicata in oggetto, per la quale vengono richieste le categorie OS3 ed OS30 la scrivente impresa chiede se è possibile partecipare alla gara indicata in oggetto, con la categoria OG11.

Risposta al Quesito n° 20)

Si veda risposta al quesito n° 11.

II DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio <i>ad interim</i> Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC) Per chiarimenti: Zaccaria Sansone Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390 Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
